

ORIGINALE

Registro generale n. 1



COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

AREA 4: URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 16 A/4 del registro

Data 14-12-2015

Oggetto: Diniego di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del Decreto legge 30/09/2003 n° 269, convertito con modificazioni nella L. 326 del 24/11/2003 art. 32, richiesta con istanza prot. 36647 del 10/12/2004 per le opere edilizie eseguite in totale difformità dalla concessione edilizia n° 52/03 del 24/07/2003

Il giorno 14 Dicembre 2015 in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area 4 – URBANISTICA, giusto provvedimento del Sindaco n.9 del 25/02/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono.

REGISTRO GENERALE N. 991

Il Responsabile del Procedimento

Vista la domanda presentata dalla signora Benigno Lidia nata a Palermo il 04/10/68 e residente a Misilmeri in via Crispino Vicari 16-18, C.F. BNGLDI68R44G273T, registrata in data 10/12/2004 al protocollo generale di questo Ente al n° 36647 diretta ad ottenere la Concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 L. 326 del 24/11/2003 e s.m.i. per la realizzazione in assenza di titolo abilitativo di un immobile a due elevazioni fuori terra ed un piano terzo coperto con struttura in legno e tamponamento in muratura sito in Misilmeri, via Crispino Vicari 16-18, distinto al N.C.T. al foglio n°12 particelle 219 e 341 di proprietà dei Signori Benigno Lidia e Ortello Edoardo, nato a Misilmeri il 18/10/1965 ed ivi residente in via Crispino Vicari n° 16-18;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, allegata all'istanza di cui sopra, resa in data 10/12/2004 ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n° 445/2000 dalla stessa signora Benigno Lidia sopra meglio generalizzata nella quale la stessa dichiara che le opere edilizie oggetto di condono sono state ultimate il 28/12/2002;

Accertato che dall'istruttoria preliminare della suddetta domanda eseguita dall'Ufficio e dal verbale di sopralluogo congiunto tra questo Ufficio e il Corpo dei Carabinieri avvenuto in data 28/09/2005, l'immobile risulta essere la realizzazione in totale difformità di quanto previsto dalla Concessione edilizia n° 52/03 rilasciata il 24/07/2003 ai signori Benigno Lidia e Ortello Edoardo per la realizzazione ex novo su un lotto libero di un impianto produttivo in verde agricolo. Conseguentemente e in ragione della comunicazione di inizio lavori trasmessa in data 28/11/2003 prot. n° 29856 dalla Signora Benigno Lidia, i lavori di realizzazione dell'immobile non possono essere stati completati il 28/12/2002, contrariamente a quanto dichiarato dalla richiedente nella domanda di sanatoria edilizia.

Per tali motivi è evidente che l'immobile in oggetto non poteva già sussistere alla data di marzo 2003, termine ultimo stabilito dalla L. 326/03 per la sanabilità degli immobili.

Prova ulteriore è costituita dalla Carta Tecnica regionale dalla quale si evince l'inesistenza del fabbricato al maggio 2003;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, che per le opere in questione trova applicazione il comma 25 dell'art. 32 della L. 326/03, per il quale le suddette opere non risultano suscettibili di sanatoria.

Vista la nota 32407 prot. n° 11/11/2015 del indirizzata alla signora Benigno Lidia come meglio sopra generalizzata, notificata in data 17/11/2015 dall'Ufficio messi di questo Ente con la quale è stato comunicato ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 e s.m.i. l'avvio del procedimento inteso alla

emissione del diniego dell'istanza di sanatoria dell'abuso di cui trattasi, ai sensi della L. 326/03 e s.m.i.;

Vista la L. 28/02/1985 n° 47 e s.m.i.;

Vista la L. R. 10/08/1985 n° 37 e s.m.i.;

Vista la L. 24/11/2003 n° 326, art. 32 e s.m.i.;

Vista la L.R. 05/11/2004 n° 15, art. 24;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;

Visto lo strumento urbanistico comunale vigente;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per rigettare la suddetta istanza di concessione edilizia in sanatoria, presentata ai sensi e per gli effetti della Legge 24/11/2003 n° 326 art. 32 e s.m.i.

PROPONE

Per le motivazioni esplicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di adottare il Provvedimento di diniego della Concessione edilizia in sanatoria per le opere edilizie abusive oggetto dell'istanza di condono, presentata ai sensi della L. 326 del 24/11/2003 art. 32, in data 10/12/2004 prot. n° 36647, dalla signora Benigno Lidia, nata a Palermo il 04/10/68 e residente a Misilmeri in via Crispino Vicari 16-18, C.F. BNGLDI68R44G273T, per la realizzazione in assenza di titolo abilitativo di un immobile a due elevazioni fuori terra ed un piano terzo coperto con struttura in legno e tamponamento in muratura sito in Misilmeri, via Crispino Vicari 16-18, distinto al N.C.T. al foglio n°12 particelle 219 e 341 di proprietà dei Signori Benigno Lidia e Ortello Edoardo, nato a Misilmeri il 18/10/1965 ed ivi residente in via Crispino Vicari n° 16-18, da destinare a civile abitazione, stante l'improcedibilità della stessa per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge per l'ammissibilità a sanatoria, ed in particolare in quanto le opere abusive in argomento rientrano nell'ipotesi di insanabilità di cui all'art. 32 comma 25 della legge 326/03, trattandosi di opere realizzate in totale difformità della Concessione edilizia n° 52/03 ed iniziate, giusta comunicazione di inizio lavori in trasmessa in data 28/11/2003 prot. n° 29856, in data successiva ai termini di sanabilità stabiliti dalla L. 326/03.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Pietro Sucato



- Il Responsabile dell'Area IV

Vista la superiore proposta di determinazione;
Dato atto della regolarità della proposta;

Determina

- Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 30 Aprile 1991 n. 10 la superiore proposta per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;

Il Funzionario Responsabile Area 4[^]

Giuseppe Archilo Bocchiaro



Affissa all'albo pretorio il 11 DIC 2015
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il 1 GEN 2016

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ 11 DIC 2015, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"

Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
